



Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

SENT. N. 288

CRON. N. 1171
20 DIC. 2021

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario aggiunto Antonio Perinelli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa demaniale iscritta al n. 76 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2020,

tra

Università Agraria di Chia (Partita IVA 01505260560 - Codice Fiscale 80005470564), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig. Livio Barzellotti, autorizzato con delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Chia n. 5 del 3 febbraio 2020, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Renzi (C.F. RNZRRT75R25H501X — PEC: robertorenzi@ordineavvocatiroma.org — fax 06.3212296), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio M&D Studio Legale in Roma Via Michele Mercati n. 51, giusta detta delibera di CdA n. 5/20 e delega del Presidente p.t. in calce al ricorso,

- ricorrente -

e

Comune di Bomarzo (p. iva 00215180563, c.f. 80005530565) con sede in Bomarzo (VT), Via Borghese n. 10, in persona del Sindaco, legale rappresentate p.t., sig. Marco Perniconi, rappresentato e difeso nel presente giudizio, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Athena Lorizio (c. f. LRZMTH34C46L113B, mariaathenalorizio@ordineavvocatiroma.org) ed Emilia Pulcini (PLCMLE74B42A269X, avvemilia.pulcini@pecavvocatifrosinone.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio Cerulli Irelli — Lorizio e Ass., in Roma, via Dora 1, 00198, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in forza di delibera di Giunta comunale del 17.11.2020, n. 78,

- resistente -

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni : *“si chiede che l'Ecc.mo Commissario per gli usi civici di Roma adito, preso atto della relazione del perito demaniale dott. Antonello Liberatore del 1 luglio 2020 e della documentazione ad essa allegata, nonché degli accordi intercorsi tra le parti e precisamente dell'accordo del 12 dicembre 1919 nelle parti non applicate e non attuate, anch'esso allegato alla relazione Liberatore: a) accerti e dichiari il diritto della comunità frazionale di Chia, rappresentata dall'Università Agraria di Chia, a percepire dal Comune di Bomarzo il 25% del prezzo ricavato o ricavabile dal Bosco di Poggi di Chia o Colle Casale, a titolo di corrispettivo del diritto civico vantato dalla comunità di Chia sulla tenuta di Poggi di Chia e Colle Casale, in virtù dell'accordo del 12 dicembre 1919 sopra richiamato; b) per l'effetto, preso atto del criterio proposto di determinazione del suddetto importo pari al 25% del prezzo indicato dal perito Liberatore e della individuazione quale quota da scorporare a favore dei Chiani della superficie di 26 ettari, da individuarsi in contraddittorio tra le parti, previa verifica e valutazione della loro effettiva qualità dal punto di vista forestale (cfr. relazione perito Liberatore), a titolo di*

corrispettivo del suddetto diritto civico corrispondente al 25% del prezzo ricavato o ricavabile dal bosco di Poggi di Chia da esercitarsi per il futuro, voglia accertare e dichiarare il diritto dell'Università Agraria di Chia, per la comunità di Chia, di rivendicare dal Comune di Bomarzo la porzione di ettari 26 circa della Tenuta Poggi di Chia o Colle Casale da individuarsi in contraddittorio tra le parti, e per l'effetto condannare il Comune di Bomarzo a consegnare alla Università Agraria di Chia la suddetta porzione, come meglio individuata dalle parti in contraddittorio, ovvero della diversa porzione di superficie della Tenuta medesima, che sarà ritenuta di Giustizia, individuata come corrispettivo del diritto civico vantato nei termini di cui sopra; c) ed ancora, accertato il suddetto diritto civico pari al 25% del prezzo ricavato o ricavabile dal Bosco Poggi di Chia, e preso atto che la comunità di Chia non ha mai percepito l'indennizzo per il mancato godimento nel passato del medesimo diritto civico sulla Tenuta di Poggi di Chia, e considerata l'impossibilità di verificare gli interventi eseguiti dal Comune di Bomarzo sulla detta Tenuta in violazione del diritto civico vantato dai Chiani, e preso atto del criterio di determinazione dell'indennizzo quale individuato dal perito Liberatore nella sua relazione, voglia accertare e dichiarare il diritto della Università Agraria di Chia, per la comunità di Chia, di percepire l'indennizzo pari ad euro 242.921,25, determinato dal perito demaniale Liberatore, quale compenso per il mancato esercizio in questi anni del diritto civico vantato, con riferimento al Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) per il periodo 2008-2023, e, per l'effetto, condannare il Comune di Bomarzo al pagamento della somma di euro 242.921,25 in favore dell'Università Agraria di Chia, quale compenso per il mancato esercizio in questi anni del diritto civico vantato dai Chiani sulla Tenuta Poggi di Chia, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia. Con salvezza delle spese”.

Il Procuratore di parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni : “*Si insiste nel chiedere a codesto ecc.mo Commissario di respingere il ricorso dell'Università Agraria di Chia, in quanto pretestuoso ed infondato e di dichiarare l'inesistenza di qualsiasi promiscuità tra il Comune di Bomarzo e l'Università Agraria di Chia sulle terre della tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, e in particolare*

l'inesistenza del diritto dell'Università Agraria di Chia di percepire in perpetuo il 25% del taglio del bosco Comunale della Tenuta Poggi di Chia nonché del diritto a rivendicare i 26 ettari della tenuta comunale di Poggi di Chia o Colle Casale. Salve le spese e gli onorari di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L'Università Agraria di Chia — Chia, frazione del Comune di Soriano nel Cimino, adiva questo Commissariato per far accertare l'estensione e consistenza dei diritti civici vantati dai frazionisti di Chia su un ampio comprensorio demaniale civico, ubicato nel settore Nord Ovest del territorio del Comune di Soriano nel Cimino, a confine con il territorio del limitrofo Comune di Bomarzo (ove, fino al 1942, è appartenuta la frazione di Chia), nella tenuta denominata Poggi di Chia o Colle Casale derivanti dall'accordo del 12.12.1919 intervenuto con il Comune di Bomarzo (Compromesso fra la Comunità di Bomarzo e l'Università Agraria di Chia per un amichevole componimento della vertenza esistente in fatto di diritto sul bosco comunale Poggi di Chia o Torre).

Lamentava la ricorrente che *“Le aree in promiscuità della Tenuta di Poggi di Chia e Colle Casale che qui interessano (e precisamente l'area boschiva), sin dalla stipula dell'atto di transazione del 1919, sono state sempre gestite e utilizzate dal Comune di Bomarzo, che di fatto ne ha sempre percepito le rendite, mentre l'Università Agraria di Chia — alla quale come si è stabilito, spetta il 25% dei proventi (ricavato e ricavabile) del taglio dei boschi - non ha mai potuto godere di tale diritto civico”.*

Chiedeva quindi lo scioglimento della promiscuità *“mediante scorporo di una superficie pari al 25% dell'area sulla quale erano esercitati in promiscuità i diritti civici ...”* quantificati in complessivi ettari 26.22.96.

Si costituiva in giudizio il Comune di Bomarzo deducendo l'inesistenza di una promiscuità tra il Comune di Bomarzo e l'Università agraria di Chia sulle terre della tenuta Poggi di Chia o Colle Casale.

Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie con refusione delle spese di lite.

Entrambe le parti depositavano CTP.

All'udienza del 19.02.2021, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Con ordinanza del 28.05.2021 la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire copia del compromesso stipulato in data 12.12.1919 tra l'Università di Chia ed il Comune di Bomarzo.

Entrambe le parti depositavano tale documento.

Precisate le conclusioni all'udienza del 20.09.2021 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.L' Università Agraria di Chia — Chia frazione del Comune di Soriano nel Cimino adiva questo Commissariato per far accertare l'estensione e consistenza dei diritti civici vantati dai frazionisti di Chia su un ampio comprensorio demaniale civico, ubicato nel settore Nord Ovest del territorio del Comune di Soriano nel Cimino, a confine con il territorio del limitrofo Comune di Bomarzo (ove, fino al 1942, è appartenuta la frazione di Chia), nella tenuta denominata Poggi di Chia o Colle Casale derivanti dall'accordo del 12.12.1919 intervenuto con il Comune di Bomarzo (Compromesso fra la Comunità di Bomarzo e l'Università Agraria di Chia per un amichevole componimento della vertenza esistente in fatto di diritto sul bosco comunale Poggi di Chia o Torre).

2.Occorre preliminarmente ricostruire i fatti di causa.

2.1.La Giunta degli Arbitri presso il Tribunale di Viterbo statui, con sentenza del 28.08/18.09-2014 *“Spettare ai naturali di Chia sulla tenuta di Colle Casale vocaboli, La Torre, Casale e Prato del Signore, come dall'elenco pubblicato 12 Maggio 1907 : 1) il diritto esclusivo soltanto da essi naturali, di pascolo estivo (dall' 8 Maggio al 29 settembre di ogni anno) compreso il diritto di spiga; 2) il diritto di legnare gli sterpi e legna secca e legna verde, escluse però le piante matricine...”*.

2.2. La Corte d'Appello di Roma con sentenza 22.07/09.09-2015 rigettava la domanda dell'Università agraria in ordine al diritto di spiga disponendo la prova testimoniale sull'esistenza del diritto di pascolo delegando per l'assunzione il Presidente della Giunta d'Arbitri.

2.3. L'Università di Chia iniziava quindi innanzi alla Giunta d'Arbitri di Viterbo un giudizio contro il Comune di Bomarzo per l'inibizione del taglio di legna nei boschi di cui alla ricordata decisione 28.08/18.09-1914.

2.4. Nelle more il Commissariato nazionale dei combustibili di Roma requisiva la legna tagliata ed il taglio dei boschi.

2.5. L'Università agraria di Chia, nell'assemblea generale del 21.04.2018 deliberava di procedersi ad una stima e valutazione dei diritti civici dalle due popolazioni di Bomarzo e di Chia esercitati *“in rapporto dei quali provvedere alla ripartizione dei boschi e compilare perciò il relativo progetto di divisione ed eseguire le operazioni successive di affrancazione, scorporo e divisione dei corpi stessi, con conseguente cessione di quella parte di bosco spettante alla popolazione di Chia e per essa a quell'Università Agraria”* (sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo del 14.06.1920).

2.6. Su ricorso dell'Università agraria di Chia il Presidente del Tribunale di Viterbo nominava quale perito, in data 15.06.1918 Ernesto Danielli Rossi il quale *“valutava i diritti di pascolo e di legnare spettanti ai naturali di Chia e per essi a quell'Università Agraria in lire rispettivamente 1170,56 e 957.00 rappresentanti un capitale di lire 2127.56 corrispondente ad una superficie boschiva di ettari 31 are 28 e cent 62 da assegnarsi interamente alla predetta Università”* (sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo del 14.06.1920).

2.6. Con atto di compromesso del 12.12.2019 l'Università agraria di Chia ed il Comune di Bomarzo componevano amichevolmente la controversia.

2.7. Tale compromesso veniva omologato con sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo del 14.06.1920.

3. Vi è contrasto tra le parti in ordine all'interpretazione di tale ultimo accordo e, segnatamente, se lo stesso abbia o meno sciolto la promiscuità relativamente al bosco di Chia.

4. Il "compromesso" del 12.12.2019 riguarda due questioni controverse "sia della vertenza fra loro esistente pel riconoscimento dei diritti civici che la popolazione di Chia avrebbe sul bosco "Poggi di Chia e Torre" secondo la sentenza della R. Corte d'appello di Roma in data 22 luglio 1915" e "sia del riparto valore dei materiali legnosi provenienti dal taglio parziale dei boschi medesimi requisiti dal Commissariato Combustibili Nazionali".

Per quanto concerne la prima questione le parti hanno fatto riferimento alla "perizia giudiziale del perito agronomo Rossi Daniele di Viterbo, ordinata con decreto 19 maggio 1918, dell'Ecc.mo Tribunale di Viterbo e presentata il 4 luglio passato dalla quale risulta spettante all'Università agraria una superficie boschiva di Ett. 31-28.62 sull'intera superficie del bosco "Poggi di Chia e Torre" di ettari 117-05.60".

Relativamente alla seconda veniva evidenziato che, a seguito della lettera del commissariato generale del 31 ottobre 1919, numero 18.771. "per poter mettere in condizioni quell'Ufficio di procedere al pagamento del macchiatico è assolutamente necessario che fra le parti in contesa si raggiunga un accordo sulla vertenza".

Conseguentemente a tali premesse, in relazione alla prima questione, "le parti rinunciavano notifica della sentenza della Corte di Appello e ritenerla nei loro rapporti come passata in cosa giudicata in seguito ai ricordati 14 – 17 e 21 Aprile 1918 e per l'effetto accertare altresì risultati della perizia giudiziale Bossi Daniele" on detto accordo veniva trasferito all'Università di Chia il terreno esteso per ettari 31.28.62 in conformità della perizia giudiziale Rossi Daniele" conseguentemente "Il comune provvederà all'immissione in possesso dell'Università Agraria di Chia degli ettari 31.28,62 in conformità della perizia Rossi Daniele ...".

Riguardo alla seconda questione "Il rappresentante l' Università Agraria toglie il veto al pagamento del valore della macchia requisita, purchè contemporaneamente al pagamento che si farà al Comune,

il 25% del prezzo del materiale ricavato e ricavabile dal bosco "Poggi di Chia e Torre" venga pagato all'Università agraria medesima".

E evidente che quest'ultima pattuizione si riferisce ad un singolo evento relativo al taglio del bosco oggetto di apposito ricorso alla Giunta d'Arbitri di Viterbo venuto meno a seguito della requisizione della legna da parte del Commissariato nazionale dei combustibili di Roma.

Le parti hanno pertanto voluto regolare anche questa partita rimasta aperta.

Il 25 % si riferisce pertanto al valore della macchia requisita e l'aggettivo "ricavabile" riguarda le somme ottenute a seguito delle procedure di liquidazione ancora in essere.

Comunque dal solo uso del termine "ricavabile" non può desumersi l'esistenza di un obbligo perpetuo a carico del bosco ormai assegnato al Comune di Bomarzo.

Deve pertanto ritenersi che sebbene né nel compromesso né nella sentenza di omologazione si faccia riferimento allo scioglimento della promiscuità tra il Comune di Bomarzo e l'Università Agraria di Chia sia proprio questo il risultato di tali atti con attribuzione all'Università Agraria di Chia degli ettari 31.28,62 in conformità della perizia Rossi Daniele.

5. Deve infine osservarsi che la domanda di risarcimento del danno, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 96 cod. proc. civ., esorbita dalle attribuzioni giurisdizionali del Commissario regionale per gli usi civici e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 14750 del 17/10/2002).

6. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

7. L'oggettiva incertezza e novità delle questioni affrontate consente l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana pronunziando nella controversia tra le parti in epigrafe meglio identificate così provvede :

1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite integralmente compensate.

Roma 20 dicembre 2021.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 20 DIC. 2021

IL SEGRETARIO



Il Commissario aggiunto

Antonio Perinelli

